

Seminario: LA CAREZZA DELLA FAMIGLIA

L'affido del minore alle associazioni familiari: opportunità o rischio

Contributo di Marco Giordano

Genitore Affidatario

Associazione Progetto Famiglia Onlus (S.Egidio M.A. – Salerno)

Coordinamento Regionale Affido Familiare (Regione Campania)

1. PREMESSA

La scelta tematica operata dall' Ai.Bi. nell'impostare il Convegno Internazionale "L'incontro con l'accoglienza: assistenza o relazione?" in corso a Bellaria nei giorni 25-27 Agosto 2004, cioè quella di dedicare la prima parte del seminario di approfondimento sull'affido familiare al tema "L'affido del minore alle associazioni familiari: opportunità o rischio?" appare quanto mai propizia ed opportuna e si aggancia alla necessità di una riflessione sul più ampio problema del **rapporto tra ente locale ed associazioni familiari nei percorsi di affido.**

Già da tempo emergono in seno ad appuntamenti nazionali e locali, momenti di scambio circa questa delicata questione, che interpella molteplici aspetti dell'istituto dell'affido e che può giocare un ruolo determinante nelle sue possibilità di sviluppo futuro. Tuttavia, il più delle volte, si è trattato di confronti marginali, emersi *a latere* di altri argomenti, per lo più in sede di dibattito finale, e, quindi, senza la possibilità di un approfondimento adeguato.

Ora, grazie all' Ai.Bi., questa tematica è impattata frontalmente, mediante uno spazio di discussione specificamente dedicato ed in seno ad un convegno di livello nazionale, e si spera che prossimamente anche gli altri grandi protagonisti pubblici e privati dell'affido in Italia si facciano carico di affrontare adeguatamente la questione.

2. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E WELFARE MIX

Per affrontare adeguatamente la questione pare necessario innanzitutto andare a vedere quali sono gli orientamenti che tanto a livello culturale quanto a livello normativo caratterizzano il contesto attuale. Lo facciamo con una zoomata generale sul modo in cui la legge quadro 328/00 intende le politiche di *welfare* e sul "disegno" di rete inter-istituzionale che ne consegue.

Tra i principi sui quali la legge quadro basa *la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* il primo ad essere citato è quello della **sussidiarietà** (art. 1, comma 3). Si tratta di una scelta che, seppur timidamente, intende definire un preciso modo di costruzione delle politiche sociali.

Per sussidiarietà, lo precisiamo brevemente, si vuole intendere una tipologia di rapporto tra Stato e Società Civile basato sui seguenti criteri:

- 1) non faccia lo stato ciò che i cittadini possono fare da soli;
- 2) lo Stato deve intervenire (sussidiarietà deriva da "subsidium", che vuol dire "aiuto") solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli (sussidiarietà orizzontale);
- 3) l'intervento sussidiario della mano pubblica deve comunque essere portato dal livello più vicino al cittadino (sussidiarietà verticale).

Sulla base di questa premessa è possibile affermare che lo scenario normativo e culturale attuale è decisamente diverso da quello della oramai più che ventenne legge 184/83.

Difatti ancora nella seconda metà degli anni '80 il *welfare* era incentrato sulla completa primazia del Servizio Pubblico, inteso come unico titolare dei bisogni ed unico erogatore e garante delle risposte.

Tornando allo specifico dell'affido familiare va rilevato quanto l'individuazione del Servizio sociale quale soggetto preposto (salvo i casi di intervento della magistratura) al potere di "disporre l'affido" abbia contribuito al radicarsi di una tendenza in cui l'istituzione, in modo autoreferenziale ed autonomo, "usa" la società civile riducendola ad un mero "ruolo" strumentale, da utilizzare/sfruttare in percorsi i cui obiettivi venivano definiti a monte e senza alcun confronto.

Il fallimento del modello del *welfare state*, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere *inefficiente e poco efficace*¹ raggiungendo *livelli di non espandibilità e, talora, neppure di sostenibilità*² ha spinto ad un cambiamento di tendenza nella promozione del benessere sociale, incentrato sulla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità intrinsecamente presenti nella società civile e nelle sue espressioni organizzate.

L'orientamento delle attuali politiche sociali si è attestata sul modello del *welfare mix*, nel quale, fatta salvo la funzione di garanzia e controllo del Servizio Pubblico, si assiste ad una consistente apertura al terzo settore (e più in genere al mercato) come correttrice degli effetti perversi di un eccessivo statalismo, incentrata sia su concreti percorsi di concertazione che sull'attivazione di spazi di cooperazione e co-gestione degli interventi.

In questo mutato contesto alle associazioni familiari è data la possibilità di *vivere una vera e propria "militanza sociale"* che sempre più *travalica le stesse finalità della politica sociale, giungendo fino alla costruzione di un diverso modo di intendere la democrazia e la libertà*³.

Si tratta tuttavia di un passaggio epocale al quale né le istituzioni, né il terzo settore, sono adeguatamente ed omogeneamente preparati. Difatti mentre da un lato permane il rischio che il clima di *welfare* totale non appartenga del tutto al passato (servizi che continuano a essere auto-referenziali, prassi connotate dalla burocrazia e da uno statalismo spinto, ...) dall'altro vi è il forte timore che gli organismi no-profit, specie se di dimensioni e capacità organizzative significative, tendano a voler arrogare a se ogni funzione pubblica, ivi comprese quelle di garante dei diritti e di controllo del rispetto della legge.

¹⁾ Ivo Colozzi, presentazione al libro di Giuseppe Brienza: "Famiglia, Sussidiarietà e Riforma dei Servizi Sociali", pag.7 - Città Nuova Editrice - 2002

²⁾ Giuseppe Brienza, op. cit. - pag. 9

³⁾ Lia Sanicola, Il dono della Famiglia, pag. 148 - Edizioni Paoline - 2002

3. LEGGE 149/01 E RUOLO DEGLI ENTI LOCALI NEI PERCORSI DI AFFIDO

Premesso quanto sopra, andiamo a vedere cosa è previsto dalla normativa di settore ed in particolare dalla legge 149/01, che, è bene precisarlo, essendo successiva alla legge quadro e figlia della medesima legislatura, ne riprende in pieno i principi ispiratori. La citata legge, dopo aver precisato che il compito preminente del Servizio Pubblico è quello di "*sostenere i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia*", ribadisce, sia nell'articolo introduttivo all'intera normativa, che nei quattro specificamente dedicati all'affido familiare, ripetutamente e, a nostro avviso, senza ombra di dubbio, che **la titolarità della promozione e della gestione dell'affido familiare è dell'ente pubblico.**

Non vi è comma, tra quelli dedicati all'assegnazione di ruoli e responsabilità ai diversi soggetti coinvolti nella "regia" dell'affido, che non richiami il ruolo dell'istituzione pubblica come principale garante della tutela dei diritti dei minori in affido. Se ne enumerano di seguito i vari passaggi, limitandoci per brevità, alle parti inerenti il ruolo degli enti locali. Per comodità di riflessione tentiamo altresì di aggregarli per tipologie omogenee, al fine di meglio sviluppare (nel paragrafo successivo) le considerazioni circa le aree di collaborazione con le Associazioni familiari.

1) Promozione dell'affido familiare

- promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica (art.1, comma 3);
- curare la preparazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali (art. 1, comma 3);
- curare la formazione e la preparazione degli "aspiranti" affidatari (art. 1, comma 3);

2) Disposizione dei singoli affidi e Controllo/Garanzia del loro corretto svolgimento

- disporre l'affido (art.4, comma 1 e fatto salvo i casi di cui al successivo comma 2) mediante l'emanazione di un apposito provvedimento che contenga un vero e proprio PEI di affido, con l'indicazione di obiettivi, tempi, ruoli, compiti (art. 4, commi 3 e 4);
- disporre la cessazione degli affidi (art. 4. comma 5).
- vigilare sugli affidi in corso (art, 4, comma 3)
- riferire agli organi giurisdizionali circa l'andamento dell'affido (art. 4, commi 3 e 6)

3) Sostegno agli affidi in corso e Definizione/Verifica del PEI relativo

- svolgere opera di sostegno educativo e psicologico (art. 5, comma 2);
- agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza (art. 5, comma 2);
- agevolare il rientro del minore nella famiglie di origine (art. 5, comma 2);
- definire le modalità più idonee di realizzazione dei tre punti precedenti (art. 5, comma 2);

4. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI NELLA NORMATIVA SULL'AFFIDO

La legge 149/01 nell'attribuire le funzioni agli enti locali prevede, all'art. 1 comma 3 ed all'art. 5 comma 2, un preciso spazio di collaborazione da parte delle Associazioni Familiari (o meglio, del più ampio settore no-profit, nel primo caso, e delle sole associazioni familiari, nel secondo).

Richiamando l'aggregazione tipologica del paragrafo precedente possiamo ritenere che il ruolo assegnato dalla normativa a tali Associazioni riguardi le seguenti aree: 1) Promozione dell'affido familiare; 2) Sostegno agli affidi in corso e Definizione/Verifica del PEI relativo.

Va però ravvisata una sostanziale diversità nella modalità di assegnazione di tali funzioni.

Per quel che riguarda la Promozione dell'affido il coinvolgimento delle Associazioni è:

- di tipo **facoltativo**: difatti gli enti "possono" (non "devono") stipulare convenzioni per la realizzazione di tali attività.
- con diversa possibilità di collaborazione: le convenzioni possono prevedere un "**ausilio**" delle Associazioni ad attività svolte dal Servizio Pubblico, o, invece, **delegare in toto** la realizzazione di esse alle Associazioni senza un coinvolgimento operativo del Servizio Pubblico.

Circa il Sostegno agli affidi in corso e la Definizione/Verifica del PEI relativo, la situazione è completamente capovolta. Il coinvolgimento delle Associazioni, difatti, è:

- di tipo **obbligatorio**: l'ente locale "si avvale" (non "può avvalersi") dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
- esclusivamente di tipo **ausiliario** (nel senso etimologico di "aiuto" e non come "accessorio" o "secondario"), cioè senza possibilità di delega *tout cure* della funzione pubblica.

La normativa conserva, invece, alla **esclusiva pertinenza** dell'ente locale, le funzioni inerenti la disposizione degli affidi ed i relativi compiti di controllo del corretto svolgimento dell'affido. A nostro avviso, poiché una legge nazionale ha un valore culturale, oltre che normativo, con questa scelta il legislatore ha voluto indicare che è **innanzitutto** in quest'area che deve giocarsi la **titolarità del servizio pubblico locale** e che, se è ipotizzabile (anche se a nostro avviso non condivisibile) una delega piena della promozione, sicuramente **non dovrà** mai avere luogo un'abdicazione a tale funzione di garante della tutela dei diritti dei minori.

5. QUELLO CHE LA LEGGE NON DICE

Purtroppo il testo normativo, nel precisare i compiti degli enti coinvolti, non affronta esplicitamente la modalità di gestione di alcune delle più delicate fasi dell'affido familiare intorno alle quali si concentra una significativa parte delle problematiche che spesso portano a fallimento i percorsi, e cioè **la valutazione di idoneità degli affidatari e l'abbinamento minore/affidatari**.

Sono questi, due capisaldi della corretta realizzazione degli affidi, strettamente interconnessi, ed il cui snodo si fonda su una profonda conoscenza degli affidatari, oltre che del minore e del relativo contesto di origine.

A nostro avviso si può correttamente ritenere che, avendo il Servizio Pubblico la responsabilità giuridica dell'emanazione del provvedimento di affido, e dovendo l'affido garantire che gli affidatari individuati siano *in grado di assicurare* al minore *mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive* (art. 2, comma 1) tale individuazione, o meglio tale valutazione di idoneità ed abbinamento, siano **innanzitutto compito del servizio pubblico**. Tuttavia va precisato che l'assenza di indicazioni esplicite in merito fa supporre, volendo rifiutare l'ipotesi di una "dimenticanza" della norma, che il legislatore nazionale abbia preferito lasciare alla libertà delle amministrazioni di livello inferiore (regioni ed enti locali) la definizione di orientamento in merito all'eventuale coinvolgimento delle Associazioni Familiari anche in queste fasi.

A nostro parere, una scelta di coinvolgimento delle Associazioni Familiari, in una funzione di tipo ausiliario (cioè sempre in aiuto di un servizio pubblico concretamente presente), appare una scelta non solo in linea con il già citato principio di sussidiarietà e con la logica del *welfare mix*, ma anche, e soprattutto, una scelta di grande buon senso. Di fatti, se è vero che la riuscita di queste fasi dipende dalla conoscenza degli affidatarie, viene da chiedersi chi sia il possessore di tale conoscenza? Chi può dire con cognizione di causa che i tali affidatari siano in grado di assicurare un'adeguata dose (lasciateci passare il termine) di mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive? E ancora di più, chi può dire che i tali affidatarie siano adeguati a garantire tutto ciò proprio per quel determinato minore, con il suo bagaglio di storia, esigenze, problemi, desideri, ..., famiglia originaria compresa? Riteniamo sia necessario riconoscere che le Associazioni Familiari sono detentrici di un livello di conoscenza degli affidatari ad esse collegati che, se non più approfondito, è sicuramente, diverso da quello del Servizio Pubblico, poiché fondato su modalità e punti di osservazione completamente diversificati. Ed allora viene da dire: cosa di meglio del confronto e della messa in comune dei diversi punti di vista, sì coordinato dal Servizio Pubblico, ma in un sano lavoro d'équipe inter-disciplinare ed inter-istituzionale, in cui a ciascuno sia garantita piena partecipazione?

L'ultimo aspetto su cui riflettere riguarda la **definizione e la verifica del PEI di affido**. A riguardo le indicazioni che emergono dalla norma sono parziali e richiedono un'integrazione riflessiva. La necessità di valutare e definire i vari aspetti del *progetto di affido* emerge due volte nella legge 149/01.

All'articolo 4, commi 3 e 4, allorché, nel precisare i compiti del Servizio Sociale locale, viene precisato che il provvedimento di affido **deve indicare**:

- *le motivazioni dell'affido;*
- *i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;*
- *le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;*
- *il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento;*
- *il periodo di presumibile durata dell'affidamento.*

All'articolo 5, comma 2, laddove precisa la necessità che il servizio, avvalendosi degli altri servizi del territorio e delle eventuali associazioni familiari, *svolga opera di sostegno educativo e psicologico, agevoli i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore*, stabilisce che ciò va fatto **valutando** le modalità più idonee.

La norma, dunque, prevede esplicitamente il coinvolgimento delle Associazioni Familiari solo nella definizione di alcuni degli aspetti del percorso di affido. Siamo tuttavia convinti che una sana attività di

progettazione non possa avere luogo senza considerare la stretta connessione tra i diversi punti richiamati dai commi di cui sopra che vanno necessariamente affrontati e discussi in un'ottica il più possibile organica e completa. L'équipe preposta a tali valutazioni deve dunque (e questo la legge non lo prevede ma nemmeno lo vieta) fin dall'inizio spaziare su ogni aspetto della questione, senza per altro dimenticare che lo stesso abbinamento minore/affidatarie è elemento costitutivo ed integrante del PEI e come tale va affrontato e gestito.

6. UN'IPOTESI DI COLLABORAZIONE

A questo punto è possibile tentare di giungere ad una conclusione. Lo facciamo azzardandoci a "schematizzare" un'ipotesi sui ruoli dell'ente locale e delle Associazioni Familiari e sui conseguenti livelli di collaborazione.

Lo facciamo, soprattutto, tentando di ricorrere congiuntamente al rispetto di quanto previsto dalla 149/01, all'applicazione del principio di sussidiarietà ed, non ultimo, all'utilizzo del buon senso, sempre necessario nella costruzione di qualsiasi percorso di *network*.

Aree di Intervento	Ruolo dell'Ente Locale	Ruolo delle Associaz. Familiari
Promozione dell'affido familiare	co-titolare e co-gestore	co-titolare e co-gestore
Disposizione dei singoli affidi e relativo Controllo/Garanzia	titolare e gestore	nessun ruolo diretto
Valutazione di idoneità degli affidatari Abbinamento minore/affidatari Definizione/Verifica del PEI	titolare e co-gestore	co-gestore
Sostegno tecnico agli affidi in corso	titolare e co-gestore	co-gestore
Sostegno motivazionale ed organizzativo agli affidi in corso	nessun ruolo diretto	titolare e gestore

Lo schema è costruito utilizzando i termini "titolare" e "gestore", preceduti o meno dal prefisso "co". Per una chiara comprensione di quanto ipotizzato si precisare che:

- con il termine "titolare" s'intende indicare la responsabilità preminente della funzione e, per massima chiarezza, il diritto di "ultima parola";
- con il termine "gestore" s'intende indicare il coinvolgimento nella cura degli aspetti operativi che la funzione comporta;
- con il prefisso "co" si intende indicare che il ruolo di "titolare" e/o di "gestore" è condiviso, con pari importanza, tra enti locali e associazioni familiari.

Come si può notare l'ipotesi di cui sopra prende in considerazione le aree tipologiche senza entrare nello specifico delle singole funzioni; anzi, si è tentata un'ulteriore aggregazione, per quel che riguarda la triade valutazione d'idoneità/abbinamento/progettazione educativa. Si ritiene necessario, difatti, non entrare in determinazioni eccessivamente rigide, che creerebbero un appesantimento dell'ipotesi e che dimenticherebbero, di fatto, le diversità esistenti nelle varie zone d'Italia.

L'unica eccezione è stata operata nella suddivisione, per altro solo di tipo generale, inerente l'area del Sostegno agli affidi in corso, distinta tra sostegno tecnico-specialistico e sostegno pratico/organizzazione e motivazionale.

7. L'IMPORTANZA DI UNA RIFLESSIONE COMUNE

Si tratta ovviamente di un'ipotesi che porta con sé i limiti di ogni **schema**. Precisiamo pertanto che, lungi dal voler imbrigliare la riflessione negli angusti paletti di un modello rigido, si spera che tale ipotesi possa, in modo un po' **provocatorio**, stimolare un'**ampia discussione** su questo tema da parte di quei soggetti, pubblici e privati, maggiormente impegnati nel campo dell'affido, sia a livello nazionale che regionale e locale. Ideale sarebbe giungere ad una **riflessione comune** che, considerando e rispettando l'ampia gamma di situazione diverse sia nei Servizi Pubblici che nelle Associazione Familiari, sappia coniugare la necessaria flessibilità con l'individuazione di alcuni principi base che possano fare da riferimento e, speriamo, da volano, alla costruzione di una intensa e proficua collaborazione tra enti locali ed associazioni familiari.

Al fine di contribuire a tale dibattito si è ritenuto opportuno scrivere, fin da subito, la presente riflessione e lasciarla agli atti del Convegno dell'Ai.Bi.

Sarà impegno dell'Associazione Progetto Famiglia per i prossimi mesi, invitare alcuni dei principali fautori dell'affido in Italia ad esprimere, per iscritto, le proprie considerazioni su tali questioni, ed stimolando, nei limiti delle proprie capacità e risorse, specifici momenti di confronto e discussione.

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
COMUNE DI NAPOLI
E
ASSOCIAZIONE "PROGETTO FAMIGLIA" ONLUS

- STRALCIO DEL TESTO SOTTOSCRITTO IL 15 LUGLIO 2004 -

.....

Art 1.) PREMESSA

1. Il *Comune* **riconosce la qualità dell'operato** che l'*Associazione* svolge in materia d'affido familiare e definisce alcune linee d'intervento comuni per garantire uniformità al servizio stesso.

Art. 2) PERCORSI DI FORMAZIONE

1. L'*Associazione* garantisce che i percorsi di formazione delle proprie famiglie affidatarie abbiano le seguenti caratteristiche minime:

- una fase iniziale, di gruppo, di minimo cinque incontri, all'interno della quale siano realizzati almeno i moduli: socio-giuridico, psico-pedagogico, esperienziale;
- una fase successiva, caratterizzata da alcuni incontri tra gli operatori del corso ed i singoli aspiranti affidatari, finalizzata al chiarimento di dubbi e perplessità, nonché ad un approfondimento della conoscenza reciproca;
- un percorso di accompagnamento permanente, rappresentato da almeno due incontri annuali.

2. L'*Associazione* garantisce altresì un'adeguata preparazione dei figli e degli altri familiari conviventi con gli affidatari.

3. Il *Comune* e l'*Associazione*, limitatamente alle famiglie affidatarie reperite da quest'ultima nel territorio di Napoli, e nei limiti delle reciproche possibilità organizzative, **collaborano nella realizzazione dei percorsi di formazione.**

.....

ART. 4) ABBINAMENTO MINORE/AFFIDATARIO

1. Il *Comune*, ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, contatta l'*Associazione* per segnalare i casi di minori residenti nel proprio territorio bisognosi di un inserimento in affido familiare, al fine di valutare l'eventuale presenza, tra gli affidatari dell'*Associazione* stessa, di famiglie idonee per l'accoglienza di tali minori.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono effettuate fornendo all'*Associazione* ogni informazione utile ad un consapevole e corretto abbinamento minori/affidari.

3. Per ciascuna segnalazione ricevuta l'*Associazione* verifica le caratteristiche delle proprie famiglie affidatarie e, ove individuasse un'ipotesi di abbinamento, fornisce al *Comune* il profilo psico-sociale aggiornato.

4. Nel caso in cui il *Comune* e l'*Associazione* concordassero sull'ipotesi di abbinamento si procederà al progressivo approfondimento della situazione attraverso un percorso che, mediante alcuni incontri tra operatori comunali, operatori dell'*Associazione*, famiglia affidataria, minore, famiglia d'origine (se possibile) ed altri soggetti coinvolti nel percorso (eventuale giudice minorile, eventuali operatori di comunità, ...) giunga a verificare l'effettiva bontà dell'abbinamento e, ove questa fosse confermata, alla predisposizione di un apposito PEI (Progetto Educativo Individualizzato) di affido.

5. Nel caso in cui il *Comune* non concordasse sull'ipotesi di abbinamento formulata dall'*Associazione* potrà, a propria discrezione, chiedere ulteriori ipotesi di abbinamento o orientarsi verso altre soluzioni.

6.

ART. 5) - PEI (PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) DI AFFIDO E MONITORAGGIO

1. Il PEI di affido redatto a cura del *Comune* in collaborazione con l'*Associazione* e con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art.4, comma 4 dovrà esplicitare ogni informazione ritenuta utile al buon andamento del percorso di affido

2. Il PEI di affido sarà sottoscritto dal *Comune*, dalla famiglia affidataria, dall'*Associazione* e, a seconda dei casi, dalla famiglia di origine e dalle eventuali altre figure coinvolte nella sua elaborazione.

3. Il PEI sarà soggetto a verifiche e rimodulazioni periodiche, da realizzarsi con frequenza variabile in considerazione dei singoli casi, e comunque almeno ogni sei mesi. La verifica/rimodulazione periodica sarà coordinata dal *Comune* e dovrà avvenire mediante il coinvolgimento, contemporaneo o meno, di tutti i sottoscrittori dello stesso.

4. Il PEI aggiornato, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante della relazione periodica che la legge 184/83 prevede sia inviata alla magistratura a cura dei servizi sociali.

5. Il *Comune* sottoscrivendo il progetto di affido ne assume la responsabilità primaria e si impegna a coordinarne e monitorarne l'attuazione.

ART. 6) – SOSTEGNO AGLI AFFIDI IN CORSO

1. Per ciascun affido il *Comune* e l'*Associazione* si impegnano ad affiancare al monitoraggio, una concreta funzione di sostegno, secondo quanto previsto nel PEI.

2. In particolare il *Comune* s'impegna a:

- a) realizzare incontri periodici con gli affidatari e con il minore in affido, di frequenza almeno semestrale;
- b) curare la supervisione e l'eventuale mediazione dei rapporti minore/famiglia di origine e affidatari/famiglia di origine;
- c) coinvolgersi, ove necessario, nel percorso di interazione con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- d) rilasciare per ciascun affido in corso presso famiglie residenti nell'Ambito, un attestato di affido che permetta alle stesse di curare una serie di adempimenti senza dover utilizzare la copia del provvedimento di affido, nel rispetto della privacy del minore e della sua famiglia di origine;
- e) erogare alla famiglia affidataria il contributo mensile previsto dal regolamento del Comune di Napoli in materia di affido;
- f) garantire la copertura assicurativa per i danni subiti o arrecati dal minore in affido;

3. In particolare l'*Associazione* s'impegna a:

- a) supportare la famiglia affidataria ed il minore dal punto di vista psico-pedagogico, mediante l'intervento della propria équipe tecnica;
- b) supportare la famiglia affidataria dal punto di vista motivazionale ed organizzativo, mediante l'intervento di famiglie di supporto e volontari ed attraverso la realizzazione di incontri di discussione e condivisione periodici;
- c) coordinamento educativo ed organizzativo tra i vari affidatari associati, con possibilità di sostituzione temporanea in caso di necessità, per assicurare continuità al percorso socio-educativo, previa autorizzazione del servizio sociale responsabile della vigilanza e dell'autorità giudiziaria eventualmente coinvolta;

Art. 7) ORGANIZZAZIONI DI BASE DEGLI AFFIDATARI

1. Il *Comune* riconosce l'importanza dell'esperienza di aggregazione che l'*Associazione* offre ai propri affidatari ed il valore aggiunto che questa apporta ai singoli percorsi di affido familiare. A tal fine promuove l'adesione, in ogni caso non obbligatoria, degli affidatari ad esso noti all'*Associazione* stessa o ad altri organismi di base operanti nel campo dell'affido di minori residenti nel comune di Napoli.

.....